CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, IVI COMPRESA L'OPZIONE VERDE, IN FAVORE DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI INDIVIDUATI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2 E DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO – ADIGE/SÜDTIROL PER LE SEDI DELLA STESSA IN PROVINCIA DI TRENTO. EDIZIONE 2026. LOTTO UNICO.

INDICE

ART. 1 - DEFINIZIONI

ART. 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

ART. 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

ART. 4 - UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA (CONTRATTI ATTUATIVI)

ART. 6 – OBBLIGAZIONI GENERALI A CARICO DEL FORNITORE

ART. 7 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DEL FORNITORE

ART. 8 – NEGOZIO ELETTRONICO

ART. 9 - MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

ART. 10 – REPORTISTICA MONITORAGGIO CONVENZIONE

ART.11 – RESPONSABILE DI PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA

ART. 12 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE TECNICO

ART.13 – SUPERVISIONE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE E DEI SINGOLI ORDINATIVI DI FORNITURA.

ART. 14 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE

ART. 15 – MODIFICA DELLA CONVENZIONE DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

ART. 16 – CORRISPETTIVI DOVUTI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

ART. 17 – VICENDE SOGGETTIVE DEL FORNITORE

ART. 18 – CESSIONE DEI CREDITI/DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

ART. 19 – SUBAPPALTO

ART. 20 – TUTELA DEI LAVORATORI

ART. 21 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO

ART. 22 – SICUREZZA

ART. 23 - GARANZIA DEFINITIVA

ART. 24 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

ART. 25 – PENALI

ART. 26 - CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE PENALI

ART. 27 – CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE

ART. 28 – REVISIONE DEI PREZZI

ART. 29 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEI CONTRATTI DI FORNITURA

ART. 30 – RECESSO

ART. 31 – ELEZIONE DI DOMICILIO DEL FORNITORE

ART. 32 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

ART. 33 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITA'

ART. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 35 - CLAUSOLA FINALE

ART. 36 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Nella Convenzione, nel presente Capitolato amministrativo, nel Capitolato tecnico e in tutti i loro allegati ai seguenti termini è attribuito il significato di seguito specificato:

Amministrazione/i Contraente/i: enti individuati all'art. 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e la Regione Autonoma Trentino Alto – Adige/Südtirol legittimati ad utilizzare la Convenzione;

Appaltatore/Fornitore/Operatore economico: il soggetto risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;

Parte: APAC o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti");

Committente: APAC;

Convenzione: la Convenzione stipulata tra APAC e il Fornitore, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

Ordinativo di Fornitura: il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con cui le Amministrazioni Contraenti manifestano la volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione richiesta;

Contratto attuativo o Contratto di fornitura: l'accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore, formalizzato mediante l'Ordinativo di Fornitura e relativi allegati, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione, opportunamente integrate e/o personalizzate;

Data di Attivazione della fornitura: la data di inizio di fornitura dell'energia elettrica coincidente, salvo diversa data concordata tra le parti, come definita all'art. 5 comma 2 del presente Capitolato amministrativo e all'art. 5 del Capitolato tecnico;

Gestore del Sistema Informatico per il Negozio Elettronico: la Società Trentino Digitale S.p.A.;

Giorno lavorativo: da lunedì a venerdì, compreso sabato e festivi, se richiesti;

Importo Massimo Contrattuale: l'importo complessivo offerto dall'aggiudicatario come risultante dall'offerta economica per il quantitativo massimo di 400 Giga Watt;

Valore dell'Ordinativo di Fornitura: l'importo (espresso in Euro ed al netto degli oneri fiscali) della fornitura oggetto dei singoli Ordinativi di fornitura;

Punto di Prelievo: così come definito all'art. 1 del TIT (Testo Integrato Trasmissione e distribuzione - Allegato A alla deliberazione ARERA ARG/elt 199/11 e s.m.i.) la cui titolarità è riconducibile esclusivamente a un'Amministrazione Pubblica individuata dall'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché ad uno dei soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad utilizzare il sistema delle Convenzioni ed identificato in maniera univoca da un codice POD (Point of Delivery) e dall'anagrafica richiesta nell'Ordinativo di fornitura e nei relativi allegati;

Opzione Verde: l'opzione facoltativa, attivabile dalle Amministrazioni Contraenti per i singoli Punti di Prelievo al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e che prevede la

certificazione di provenienza dell'energia adoperata da fonte rinnovabile (idroelettrica, eolica, solare, biomassa) per un ammontare almeno pari al consumo fatturato all'Amministrazione Contraente per i Punti di Prelievo per i quali si è attivata tale opzione; in caso di attivazione di tale opzione l'Aggiudicatario applicherà il sovraccosto offerto in sede di gara;

Offerta Economica: il documento allegato alla Convenzione, formulato dal Fornitore;

Sede/i di consegna: ogni sede centrale o periferica delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Ordinanti. Tali sedi saranno indicate negli Ordinativi di Fornitura;

Unità/Punto/i Ordinante/i: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti, registrati al Sito delle Convenzioni, autorizzati ad impegnare la spesa ed abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura.

ARTICOLO 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. La Convenzione è regolata dai principi in essa contenuti, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati. Inoltre, è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nella Convenzione stessa.

2. L'esecuzione della fornitura oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura sono regolati da:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

b) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

e) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

f) la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

h) le norme del codice civile;

i) la Delibera di Giunta Provinciale del 20 gennaio 2012, n. 41 "Criteri di Green Public Procurement (G.P.P.) negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi: applicazione all'interno delle strutture provinciali, come aggiornata dalla Delibera dei Giunta Provinciale n. 2318/2017;

3. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra la Convenzione ed il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni della Convenzione ex art. 82 comma 2 D.Lgs. n. 36/2023.

4. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel disciplinare di gara.

5. Nel caso in cui una o più previsioni della Convenzione dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito della Convenzione stessa. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni della Convenzione risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare alla stessa un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un'esecuzione della Convenzione conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti.

7. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti attuativi, relativa alla fornitura - da parte del

Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti - di energia elettrica per l'importo massimo contrattuale, sino alla concorrenza del quantitativo massimo di 400 Giga Watt.

2. La stipula della Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tanto meno APAC, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, gli Ordinativi di Fornitura, deliberati dalle Amministrazioni Contraenti

3. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche a garantire l'esecuzione della fornitura nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo di 400 Giga Watt, restando inteso che, in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte delle Amministrazioni Contraenti, nulla può essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore.

4. I corrispettivi degli obblighi di cui agli artt. 13 ("report dati di sintesi") e 16 ("call center") del Capitolato tecnico devono intendersi inclusi nell'importo della fornitura di energia corrisposto dall'Amministrazione Contraente.

5. Le prestazioni oggetto della Convenzione dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella Convenzione, nel presente Capitolato amministrativo, nel Capitolato Tecnico e in ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

6. APAC si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nella Convenzione e nei suoi Allegati; in particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, sia raggiunto l'Importo Massimo contrattuale e/o il quantitativo di Gwh contrattuale, all'Appaltatore può essere richiesto, e lo stesso ha l'obbligo di accettare, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il quantitativo di Gwh contrattuale, sino a concorrenza del 20% (venti per cento), ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 4 - UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data di attivazione della stessa indicata dal successivo art. 5, comma 1.

2. Sono legittimate a utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Contraenti di cui al precedente art. 1.

3. Ai sensi dell'art. 110 comma 4 D.Lgs. n. 36/2023, le Amministrazioni Contraenti dovranno valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura successivo al ricevimento del Piano

Dettagliato delle Attività ove richiesto, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Contratto di Fornitura.

4. In ogni caso, l'Amministrazione Contraente dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), anche se il valore complessivo sarà equivalente a Euro 0,00 (zero/00), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.

ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA (CONTRATTI ATTUATIVI)

1. La Convenzione ha durata di n. 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di stipulazione, salvo l'esaurimento dell'Importo Massimo contrattuale e/o del quantitativo di Gwh contrattuale, eventualmente incrementato ai sensi del precedente art. 3 comma 6, e salvo la facoltà da parte dell'APAC di recedere unilateralmente dalla medesima ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 30. Il Fornitore, in ragione della variabilità del costo dell'energia, come rilevata nella reportistica di cui al successivo art. 10, esegue il monitoraggio continuo dell'esaurimento dell'Importo Massimo contrattuale e segnala al DEC della Convenzione, con specifica comunicazione, lo scenario previsionale del suo esaurimento, in ogni caso almeno 3 (tre) mesi prima, per consentire alle Amministrazioni di eseguire le proprie strategie di approvvigionamento in alternativa alla presente Convenzione in via di esaurimento.

2. I singoli contratti attuativi della Convenzione hanno durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti:

- dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo, per gli ordini ricevuti entro il 15 del mese;
- dal primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo, per gli ordini ricevuti dal 16 del mese.

3. Non sarà comunque possibile aderire alla Convenzione emettendo Ordinativi di Fornitura, qualora sia stato raggiunto l'Importo Massimo contrattuale e/o il quantitativo di Gwh contrattuale, anche eventualmente incrementati ai sensi dell'art. 3 o qualora la Convenzione sia giunta alla propria scadenza naturale.

4. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia della Convenzione o di un singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà collaborare pienamente, anche a livello tecnico, per assicurare la continuità della fornitura e delle attività oggetto della Convenzione.

5. In conformità all'art. 120, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva l'opzione di proroga programmata per la durata pari a 6 mesi per un importo stimato in sede di gara di Euro 15.410.500,00.- per un quantitativo limite di 100 Gwh (di cui 50% in Opzione Verde) al netto dell'I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e al netto del ribasso offerto. La Stazione appaltante esercita tale opzione

informando il Fornitore mediante posta elettronica certificata con congruo preavviso prima della scadenza del contratto originario. Il Fornitore è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto oppure alle condizioni di mercato ove più favorevoli per le Amministrazioni contraenti.

ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI GENERALI A CARICO DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna a erogare la fornitura oggetto della Convenzione indicata nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e di quanto indicato nell'Offerta economica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga a eseguire la fornitura a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, nel presente Capitolato e nel Capitolato tecnico, pena la risoluzione della Convenzione medesima e/o dei singoli Contratti di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente può risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti.
4. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle prescrizioni indicate nel Capitolato Tecnico; in ogni caso, il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
5. Il Fornitore, inoltre, s'impegna espressamente a:
   a) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
   b) manlevare e tenere indenni le Amministrazioni Contraenti e l'APAC da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
   c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, anche mediante apposito sistema informatico, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e all'APAC, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nella Convenzione e di ricevere la reportistica necessaria;
   d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, anche mediante apposito sistema informatico, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
   e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle

Amministrazioni Contraenti o dall'APAC, per quanto di rispettiva ragione;

f) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti e all'APAC, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa nonché negli organismi tecnici e amministrativi coinvolti nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione deve pervenire formalmente entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'intervenuta modifica;
g) non opporre all'APAC e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura ed alle attività di cui al Capitolato Tecnico;
h) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o all'APAC, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura;

6. Il Fornitore prende atto e accetta che le prestazioni oggetto della Convenzione devono essere prestati con continuità. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale pattuito; il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di APAC, assumendosene ogni relativa alea.

7. Resta espressamente inteso che APAC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni Contraenti. Ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna trasmessi.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, di cui all'art. 13 del presente Capitolato Amministrativo e del Capitolato Tecnico, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna anche ad ottemperare a tutti gli ulteriori obblighi previsti nel Capitolato Tecnico.

2. In particolare, il Fornitore è tenuto:

a) a garantire la fornitura alle Amministrazioni Contraenti in conformità ai singoli Ordinativi di Fornitura e nel rispetto del Capitolato tecnico;

b) a dare avvio alla fornitura, secondo il programma stabilito;

c) ad eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto nell'offerta economica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale;

d) a nominare il Responsabile della Fornitura per l'esecuzione della presente Convenzione, quale referente responsabile nei confronti di APAC, che rappresenterà ad ogni effetto il Fornitore;

e) a comunicare il nome e il recapito di un Responsabile Tecnico/Amministrativo della fornitura, al quale le Amministrazioni Contraenti o APAC faranno riferimento per ogni richiesta o segnalazione;

f) a non sospendere la fornitura in alcun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con le Amministrazioni Contraenti o APAC;

g) ad assistere le Amministrazioni Contraenti nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;

h) ad eseguire, in ragione della variabilità del costo dell'energia, come rilevata nella reportistica di cui al successivo art. 10, il monitoraggio dell'esaurimento dell'Importo Massimo contrattuale, segnalando al DEC della convenzione, con specifica comunicazione, lo scenario previsionale di esaurimento, in ogni caso almeno 3 mesi prima per consentire alle Amministrazioni di eseguire le proprie strategie di approvvigionamento in alternativa alla presente Convenzione in via di esaurimento;

i) ad utilizzare il Sistema Informatico di gestione della Convenzione di cui al successivo art. 8;

l) ad elaborare, su specifica richiesta di APAC o delle Amministrazioni contraenti, report specifici in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare secondo i termini e le modalità specificate al successivo art. 16, al fine di consentire ad APAC di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate devono essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile;

m) a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti, con riferimento alla fatturazione e rendicontazione, tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato elettronico relativa ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali;

n) a trasmettere annualmente alla Provincia Autonoma di Trento – APAC l'elenco degli Ordinativi di Fornitura ricevuti dalle Unità Ordinanti;

3. Per tutto quanto non specificato si rinvia in dettaglio al Capitolato tecnico.

4. Le Amministrazioni Contraenti o APAC si riservano la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sull'esatto adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo.

ARTICOLO 8 – NEGOZIO ELETTRONICO

1. Prima della stipula della Convenzione, il Fornitore deve predisporre, nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della nota formale di APAC, secondo le specifiche tecniche richieste, il collegamento mediante internet per l'accesso al negozio elettronico relativo alla Convenzione al fine di:

a) ricevere gli Ordinativi di Fornitura inviati dalle Amministrazioni Contraenti con modalità telematica; in tal senso, il Fornitore deve apprestare tutti gli strumenti necessari per la corretta ricezione degli Ordinativi di Fornitura trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti avvalendosi di strumenti di sottoscrizione digitale degli Ordinativi stessi, idonei, secondo la vigente disciplina in materia, a determinare il perfezionamento del contratto;

b) monitorare costantemente la situazione degli Ordinativi di Fornitura.

2. Il Fornitore, nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta formale di APAC, deve mettere a disposizione i dati e le informazioni che saranno di volta in volta richiesti per l'aggiornamento del sito. Le specifiche del formato da utilizzare per l'invio dei dati e delle informazioni verranno comunicate unitamente all'invio della richiesta formale.

3. Il Fornitore deve, inoltre, predisporre e comunicare ad APAC, entro la data di decorrenza della Convenzione, secondo le specifiche tecniche richieste, un indirizzo di posta elettronica certificata dedicato al fine di ricevere la documentazione inviata dalle Amministrazioni Contraenti.

4. Il Fornitore deve, inoltre, mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti, dalla data di decorrenza della Convenzione, un numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica certificata, funzionante dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, che funga da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e invio della documentazione, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- richieste di chiarimento sulle modalità della fornitura;
- informazioni circa la Convenzione;
- chiarimenti sulle modalità di ordine;
- informazioni sullo stato degli Ordinativi in corso e sulla loro evasione;
- richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data di attivazione indicata al precedente art. 5.

2. Sono legittimate a utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Contraenti di cui al precedente art. 1.

3. L'Ordinativo di Fornitura consiste in un documento informatico confermato con idoneo strumento di sottoscrizione digitale e trasmesso con modalità telematiche, secondo la vigente

disciplina in materia, da parte dell'Amministrazione Contraente.

4. Per la validità dell'Ordinativo di Fornitura, l'Ordinativo medesimo deve essere preceduto dalla registrazione a sistema e dalla relativa contestuale certificazione (anche in via telematica) da parte dell'Amministrazione Contraente attestante la sussistenza dei necessari poteri di chi sottoscrive. Resta inteso che le registrazioni delle Amministrazioni Contraenti non comportano, in capo ad APAC, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascun Punto Ordinante.

5. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione a Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato a utilizzare la Convenzione, deve, tempestivamente e comunque entro il secondo giorno lavorativo dal ricevimento, informare l'Amministrazione Contraente e APAC, motivando le ragioni del rifiuto. Qualora il Fornitore dia esecuzione ad Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le prestazioni oggetto di tali Ordinativi di Fornitura non saranno conteggiate nel quantitativo massimo oggetto della Convenzione.

6. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, il medesimo non ha validità e il Fornitore, dopo aver provveduto a rifiutarlo sulla piattaforma di approvvigionamento digitale della Provincia autonoma di Trento, non deve darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, deve dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente, entro il secondo giorno lavorativo dal ricevimento dell'Ordinativo. In tal caso l'Amministrazione contraente può emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.

7. I singoli Contratti attuativi della Convenzione si concludono con la ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore.

8. Il Fornitore prende atto - rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo - che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l'invio del medesimo, da esercitarsi entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura; decorso il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche da parte dell'Amministrazione Contraente e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alle prestazioni richieste.

9. Decorso il termine di cui al precedente comma, il Fornitore deve dare conferma dell'avvenuto ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura, mediante comunicazione all'Amministrazione Contraente entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'ordine, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l'invio del medesimo.

10. Per le finalità di cui ai precedenti commi, la data di ricezione dell'Ordine, tenuto conto che l'invio degli stessi avviene mediante strumento telematico confermato con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia, si assume coincidente con la data di invio andata a buon fine.

11. In nessun caso il Fornitore è autorizzato ad accettare Ordinativi di fornitura inviati con modalità

diverse da quella prevista nel presente comma. Eventuali ordinativi inviati con modalità diverse non saranno validi e la fornitura relativa non verrà conteggiata come erosione del quantitativo massimo oggetto della Convenzione.

ARTICOLO 10 - REPORTISTICA MONITORAGGIO CONVENZIONE

1. L'APAC si riserva il diritto di monitorare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare all'APAC secondo i termini e le modalità di cui all'art. 14 del Capitolato Tecnico. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle prestazioni fornite devono essere resi disponibili sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile.
2. Con riferimento alla fatturazione ed alla rendicontazione, il Fornitore si impegna, inoltre, a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato elettronico relativi alle prestazioni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILE DI PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA

1. Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un Responsabile di Progetto relativo al Contratto Attuativo – Ordinativo di fornitura, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione, ove nominato, che si affiancano al RUP e al DEC della Convenzione.
2. Il Responsabile di Progetto dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo Contratto di Fornitura attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al Capitolato tecnico.
3. I nominativi del Responsabile di Progetto e del Direttore dell'esecuzione, ove nominato, sono comunicati tempestivamente al Fornitore da parte di ciascuna Amministrazione Contraente.

ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE TECNICO

1. L'Appaltatore deve nominare un Responsabile della Fornitura oggetto della Convenzione, comunicando all'APAC - prima della stipula della Convenzione - il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica.
2. Il Responsabile della Fornitura dovrà avere capacità di rappresentare a ogni effetto il Fornitore. Il Responsabile della Fornitura sarà referente nei confronti di APAC. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura, dovrà darne tempestivamente

comunicazione ad APAC.

3. Inoltre, il Fornitore dovrà nominare un Responsabile Tecnico/amministrativo della fornitura che avrà il compito di supportare le Amministrazioni Contraenti negli aspetti di tipo tecnico/operativo/amministrativo. Il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicati all'APAC prima della stipula contrattuale e alle Amministrazioni Contraenti entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile Tecnico della Fornitura, dovrà darne tempestivamente comunicazione all'APAC e alla singola Amministrazione Contraente.

ARTICOLO 13 – SUPERVISIONE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE E DEI SINGOLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. Il Direttore dell'esecuzione, d'intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione della fornitura, fornendo tutte le istruzioni e direttive necessarie.

Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, dall'APAC e dalle Amministrazioni Contraenti, per quanto di relativa competenza. A tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. Per la disciplina dell'esecuzione della Convenzione e dei Contratti attuativi si dà atto dell'applicazione del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. L'APAC e le Amministrazioni contraenti, per quanto di relativa competenza, evidenziano le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e il Fornitore sarà chiamato a rispondere, nei tempi e nei modi specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere, ferme le penali ed i rimedi di cui al successivo art. 25.

4. Per tutta la durata dei singoli Ordinativi di fornitura, le Amministrazioni contraenti procedono al pagamento delle spettanze previo puntuale controllo sulla correttezza di quanto fatturato.

5. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo le Amministrazioni Contraenti, in conformità a quanto previsto al successivo art. 31, comunicano le proprie contestazioni anche all'APAC, che si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione.

6. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno a tutti gli atti amministrativi e di pubblicità prescritti dalla normativa vigente (D.Lgs. 36/2023) per i singoli Contratti attuativi.

ARTICOLO 14 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Per la disciplina della sospensione della convenzione si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 15 – MODIFICA DELLA CONVENZIONE DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

1. Per la disciplina delle modifiche della convenzione si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 16 – CORRISPETTIVI DOVUTI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi indicati nella Convenzione si riferiscono all'esecuzione della fornitura resa a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

2. I corrispettivi contrattuali (spread) - applicati, a seconda dei casi al PUN index o alle medie di riferimento di cui al Capitolato Tecnico, eventualmente incrementati dell'opzione verde - sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

3. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per l'erogazione delle prestazioni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono calcolati applicando, al PUN/media di riferimento, i prezzi unitari (spread) riportati nell'offerta economica, allegata alla Convenzione, oltre eventuale opzione verde.

4. La fatturazione è mensile e viene emessa entro il ventesimo giorno del mese successivo al mese di riferimento ed è liquidata entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, salvo eventuali contestazioni e fermi gli adempimenti di legge.

5. Ciascuna fattura deve contenere il riferimento alla Convenzione ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce ed essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente, riportando il codice CIG derivato, il codice IPA dell'Amministrazione Contraente comunicato al Fornitore con l'Ordinativo di Fornitura.

6. L'Amministrazione Contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del Fornitore (e degli eventuali subappaltatori) in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

7. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente del Fornitore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione contraente trattiene dal certificato di pagamento l'importo

corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

8. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte delle Amministrazione Contraenti del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

9. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 9, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

10. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle prestazioni, rispetto alle parti o quote di prestazione indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente all'APAC mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; APAC procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo alla convenzione. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per il Fornitore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per l'Ente Provincia autonoma di Trento, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota delle prestazioni eseguite, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

11. L'Amministrazione Contraente procederà, ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

12. Il Fornitore deve produrre, in accompagnamento a ciascuna fattura emessa con cadenza annuale, la reportistica sulle prestazioni rese e sul rispetto dei livelli di prestazione. La reportistica richiesta è necessaria alla verifica di conformità, vale a dire, alla verifica della corretta esecuzione della prestazione da parte del Fornitore e al pagamento delle fatture da parte delle Amministrazioni Contraenti. In particolare, la reportistica deve contenere tutti i dati necessari per la verifica del rispetto di termini e modalità di esecuzione del contratto e per la verifica della parte economica. I dati di cui sopra dovranno essere messi a disposizione delle Amministrazioni Contraenti in formato

elettronico, lavorabile digitalmente con modalità da concordare tra le Parti (foglio di calcolo, accesso sito web, trasmissione mediante, csv, txt, ecc.).

13. Il Fornitore, su richiesta, dovrà inviare semestralmente ad APAC i dati relativi a:

- importi fatturati, suddivisi per singola Amministrazione Contraente;
- ogni altro dato utile a rilevare il trend delle prestazioni relative alla convenzione richieste dalle Amministrazioni Contraenti nel periodo di validità degli Ordinativi di Fornitura.

14. Le Parti si impegnano a sviluppare e condividere i dati di contabilità riferiti all'andamento delle previsioni contrattuali anche al fine di poter dare attuazione alle indicazioni in tema di modalità di pagamento e fatturazione del compenso.

ARTICOLO 17 – VICENDE SOGGETTIVE DEL FORNITORE

1. Con riferimento alle vicende soggettive del Fornitore, di cui all'art. 120, comma 2, lett.d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023, APAC prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura della convenzione e dei contratti attuativi.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 18 – CESSIONE DEI CREDITI E DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. È vietata la cessione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione Contraente, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Amministrazione Contraente qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione Contraente, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte del Fornitore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'Amministrazione Contraente cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ARTICOLO 19 – SUBAPPALTO

1. Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di offerta; in tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che l'Amministrazione Contraente deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, è ammesso il subappalto, fermo restando che:

a) non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto;

b) i contratti di subappalto sono stipulati nella misura indicata dall'Operatore economico nella dichiarazione presentata in sede di gara e allegata alla convenzione. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. L'operatore economico può indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappalto è autorizzato dalle singole Amministrazione Contraenti, dandone comunicazione ad APAC.

3. In sede autorizzativa dei contratti di subappalto, ove sono eseguite le verifiche sul possesso dei requisiti da parte degli Operatori Economici proposti quali subappaltatori, le motivazioni di cui al precedente comma 1, lettera b), saranno valutate dalla Stazione appaltante che potrà eventualmente richiedere il rispetto della soglia di legge (non meno del 20% di riserva alle piccole e media imprese).

5. Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

6. Il pagamento diretto ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, dando atto fin d'ora che la natura del contratto lo consente.

7. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'Amministrazione Contraente sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo al Fornitore interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

8. Nel caso di subappalto c.d. "a cascata" l'Operatore economico è tenuto al rispetto dei medesimi

adempimenti già osservati in sede di richiesta di autorizzazione del subappalto, nonché all'integrale rispetto di quanto disposto all'art. 119 e da altri articoli del codice in tema di subappalto, secondo quanto previsto dal comma 17 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 20 – TUTELA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti a osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ARTICOLO 21 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO

1. L'Operatore economico deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

ARTICOLO 22 – SICUREZZA

1. Il Fornitore si impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008.
3. Il Fornitore si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

ARTICOLO 23 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica il combinato disposto degli articoli 106 e 117 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. L'Appaltatore è obbligato a costituire:
a) una garanzia definitiva in favore di APAC, ai sensi dell'art. 117 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 1% dell'importo massimo della Convenzione. La garanzia copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con la Convenzione ed i suoi allegati ed opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura;

b) una garanzia definitiva in favore delle singole Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'art. 117 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% del valore del relativo Contratto attuativo. La garanzia definitiva copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con i Contratti attuativi ed opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla Ricezione degli Ordinativi di Fornitura.

3. Qualora l'ammontare delle garanzie di cui al precedente comma 2 lett. a) e b) dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro delle stesse entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di APAC o della singola Amministrazione contraente.

4. Nel caso di integrazione della Convenzione, il Fornitore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

Nel caso di integrazione del singolo Contratto attuativo, il Fornitore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'ordine aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

5. Le garanzie definitive di cui al precedente comma 2 lett. a) e b) devono essere conformi allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 193 di data 16 settembre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole, adeguate con i riferimenti ad APAC o alla singola Amministrazione contraente:

a) "il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e APAC (o la singola Amministrazione contraente) è quello del Tribunale nel cui circondario ha sede APAC (o la singola Amministrazione contraente)";

b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili ad APAC (o alla singola Amministrazione contraente)";

c) "I rinvii contenuti nello schema tipo a disposizioni della normativa statale in materia di contratti pubblici, si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibili".

Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati di APAC (o della singola Amministrazione contraente) (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione della fornitura, anche il codice CIG.

6. L'APAC e la singola Amministrazione contraente non accettano garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema

tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 193 di data 16 settembre 2022 non sono accettate dall'Amministrazione.

ARTICOLO 24 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o dell'APAC e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore si impegna a stipulare e mantenere operante per il tutto il periodo di validità contrattuale della Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi.

3. In particolare detta polizza tiene indenni l'APAC e le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti; pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione e ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

4. Copia delle polizze deve essere consegnata alla Stazione appaltante prima dell'inizio della fornitura.

ARTICOLO 25 – PENALI

1. Con riferimento alla Convenzione, in caso d'inadempimento, non imputabile ad APAC ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, sono previste le penali (applicate da APAC) che seguono:

a) Negozio Elettronico, di cui al precedente art. 8: in caso di mancata attivazione del negozio elettronico entro i termini previsti dall'art. 8, verrà applicata da parte di APAC, nei confronti del

Fornitore, la penale pari allo 0,5‰ (per mille) del valore della Convenzione, per ogni giorno lavorativo di ritardo.

b) Call Center, di cui all'art. 8 comma 4 del presente Capitolato: in caso di mancata operatività del Call Center che si protragga per oltre 2 (due) ore continuative rispetto all'orario di apertura previsto, verrà applicata da parte di APAC, nei confronti del Fornitore, una penale pari a Euro 30,00 (trenta/00), per ogni ora di mancata operatività.

c) Reportistica, di cui all'art. 10 del presente Capitolato: in caso di mancati invii della prevista reportistica, verrà applicata da parte di APAC, nei confronti del Fornitore, la penale pari allo 0,5 per mille del valore della Convenzione, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti dal medesimo articolo.

d) Responsabile della Fornitura e Responsabile tecnico, di cui al art. 12 del presente Capitolato: in caso di mancata messa a disposizione o comunicazione del Responsabile della Fornitura o del Responsabile tecnico, verrà applicata da parte di APAC, nei confronti del Fornitore, la penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo.

2. Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, sono previste le penali (applicate dall'Amministrazione Contraente) che seguono:

a) per ogni giorno di ritardo non imputabile all'Amministrazione Contraente, oppure a grave e accertata negligenza imputabile al Fornitore, nonché nel caso in cui le informazioni fornite siano difformi da quelle presenti negli archivi del Fornitore, rispetto alla data di attivazione della fornitura o all'eventuale data concordata, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a 1 per mille del valore del Contratto di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione e agli atti di gara: in tal caso le Amministrazioni Contraenti applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizia a essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione e i suoi allegati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

b) in caso di mancati invii delle previste reportistiche, di cui all'art. 13 "Amministrazione contraente: Report Dati di Sintesi", del Capitolato tecnico, verrà applicata da parte dell'Amministrazione Contraente, nei confronti del Fornitore, una penale pari a 1 ‰ (un per mille) del valore del Contratto di Fornitura, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti dal medesimo articolo;

c) per il caso in cui la tardiva attivazione delle utenze determini a carico dell'Amministrazione Contraente l'applicazione della tariffa di salvaguardia, il Fornitore deve farsi carico del maggior onere dovuto dall'Amministrazione Contraente rispetto ai prezzi di aggiudicazione ovvero deve rifondere la stessa Amministrazione dell'importo maggiore da questa corrisposto;

d) per l'errata o inesatta produzione della fattura, per cui l'importo fatturato non sia corrispondente ai dati reali di consumo, le Amministrazioni Contraenti possono applicare al Fornitore, a partire dalla data della contestazione e con le modalità di cui ai successivi commi 9 e 10, una penale pari allo 0,5 per mille del valore del contratto di fornitura per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al valore massimo dell'1 per mille dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni Contraenti applicano al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fattura non sia prodotta in modo corretto.

3. Inoltre, qualora il Fornitore non abbia assolto, anche in forma parziale, all'obbligo di cui all'art. 8 del Capitolato Tecnico, e cioè, non abbia certificato i quantitativi dovuti di energia verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nella presente Convenzione e nei relativi allegati, è tenuto, fatto salvo al risarcimento del maggior danno, a:

a) assolvere, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza, l'impegno preso con l'Amministrazione Contraente e a corrispondere alla stessa una penale pari a un importo di 0,05 (zerovirgolazerocinque) Euro/cent per ogni kWh per il quale sia stata accertata l'inadempienza; - ovvero, alla restituzione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza dell'importo versato dall'Amministrazione Contraente per l'opzione verde, e a corrispondere alla stessa una penale pari ad un importo di 0,10 (zerovirgoladieci) Euro/cent per ogni kWh erogato nella fornitura del punto di prelievo per il quale sia stata accertata l'inadempienza;

b) pagare ad APAC una penale di ammontare pari a 0,05 (zerovirgolazerocinque) Euro/cent per ogni kWh per il quale sia stata accertata l'inadempienza.

4. Il suddetto elenco in ogni caso non è esaustivo, ogni eventuale altra violazione della Convenzione o di quanto offerto in sede di gara costituirà titolo per avanzare contestazioni per inadempimento.

5. Le Amministrazioni Contraenti e/o APAC possono, nel rispetto della normativa fiscale, compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva di rispettiva competenza, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

6. Ciascuna Amministrazione Contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto, stipulato a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. APAC, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo complessivo della Convenzione,

tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

9. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo della Convenzione o del Singolo Contratto di Fornitura, può trovare applicazione l'art. 30 del presente Capitolato Amministrativo.

ARTICOLO 26 - CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali stabilite al precedente art. 25 devono essere contestati al Fornitore per iscritto o tramite PEC da APAC e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti devono essere comunicati per conoscenza ad APAC.

2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di APAC e/o della singola Amministrazione Contraente, il Fornitore deve comunicare, in ogni caso, per iscritto o tramite PEC, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, ad APAC e/o alla singola Amministrazione Contraente nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano ad APAC e/o all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima, a giustificare l'inadempienza, possono essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel precedente articolo a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo della Convenzione o del singolo Contratto di Fornitura, trova applicazione l'art. 30 del presente Capitolato, con la conseguente risoluzione della Convenzione, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel precedente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 27 – CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude a una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.
In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettera a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:
- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.
2. Il Fornitore deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.
3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con il Fornitore, concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.
4. La parte che dimostri la forza maggiore ai sensi del presente articolo è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.
5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.
6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.
7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

ARTICOLO 28 – REVISIONE DEI PREZZI

Nella presente Convenzione non è prevista una specifica clausola di revisione dei prezzi in quanto i corrispettivi previsti per la fornitura di energia elettrica sono "per loro natura" già basati su meccanismi di indicizzazione dei prezzi, in linea con la normativa di riferimento.

ARTICOLO 29 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEI CONTRATTI DI FORNITURA

1. Per la disciplina della risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura si applica l'art.122 del D.Lgs. n. 36/2023 e la disciplina recata nel testo della Convenzione.
2. È causa di risoluzione automatica della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura l'emissione di interdittiva antimafia durante il periodo di efficacia della Convenzione in parola.

ARTICOLO 30 – RECESSO

1. E' facoltà di APAC e/o delle Amministrazioni Contraenti, recedere, tramite raccomandata A/R o PEC, in conformità alla disciplina dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 31 – ELEZIONE DI DOMICILIO DEL FORNITORE

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dalla Convenzione verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale del Fornitore privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005), e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.
2. Il Fornitore si impegna a comunicare ogni variazione del domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione.

ARTICOLO 32 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione della Convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi a oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo Fornitore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
2. Il Fornitore si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento della PAT approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 di data 27 settembre 2024 a osservare e a far

osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. Il Fornitore dichiara che APAC gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

4. APAC, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento e assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

5. APAC, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente dell'APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

6. Il Fornitore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

7. Il Fornitore dichiara che APAC gli ha trasmesso copia del documento recante la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 approvata dalla Provincia e di averne preso completa e piena conoscenza.

8. In sede di stipula dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si impegna, altresì, al rispetto del Codice di comportamento di ogni Amministrazione Contraente. A tale scopo APAC si impegna ad informare le singole Amministrazioni Contraenti sulla necessità di trasmettere al Fornitore i relativi Codici di comportamento unitamente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura.

ARTICOLO 33 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITA'

1. Il Fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 approvata dalla Provincia e resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link: https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html.

2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione della Convenzione.

3. Il Fornitore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione della Convenzione, la seguente clausola: "Il subappaltatore/subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO

37001:2016 approvata dalla Provincia e resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link: https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html.

4. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione della Convenzione.

5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Fornitore si impegna a segnalare tempestivamente ad APAC ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

6. Il Fornitore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione della Convenzione, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (…) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

7. Il Fornitore si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'affidamento/aggiudicazione della fornitura.

ARTICOLO 34 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Titolari del trattamento dei dati personali sono le Amministrazioni Contraenti, che hanno diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali nel rispetto del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - regolamento generale sulla protezione dei dati (d'ora in poi, per il presente articolo, sarà più brevemente indicato con "regolamento") ed, a tal fine, impartiscono proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto della Convenzione, il Fornitore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte del Fornitore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula della Convenzione, il Fornitore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, dovrà, ove ne sussistano i presupposti, essere incaricato Responsabile del trattamento da parte di ciascuna singola Amministrazione aderente alla Convenzione in occasione dell'emissione del proprio Ordinativo di Fornitura, secondo l'allegato schema di "Contratto di nomina a responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni" al presente Capitolato amministrativo, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è

valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.

3. Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata della fornitura, l'atto di nomina deve essere trasmesso dall'Amministrazione contraente all'Operatore economico prima della sottoscrizione del verbale di consegna.

ARTICOLO 35 - CLAUSOLA FINALE

1. La Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica alla Convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura da parte di APAC e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con la Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non è sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvive ai suddetti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto le previsioni della Convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle Parti manifestata per iscritto.

ARTICOLO 36 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Relativamente all'applicazione dall'art. 5-bis della L.P. n. 2/2016 (Incentivi per funzioni tecniche), l'adesione alla Convenzione da parte delle singole Amministrazioni contraenti implicherà l'assunzione, da parte di queste ultime, dell'impegno a stanziare e riconoscere al personale della PAT gli incentivi per le funzioni tecniche espletate per la progettazione, per lo svolgimento della procedura di gara e per le funzioni di DEC.

Le modalità operative verranno comunicate alle singole Amministrazioni contraenti in seguito alla sottoscrizione della Convenzione.

CAPITOLATO TECNICO

per la conclusione di una Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, ivi compresa l'opzione verde, in favore dei soggetti e degli enti individuati all'art. 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e della Regione Autonoma Trentino Alto – Adige/Südtirol per le sedi della stessa in Provincia di Trento. Edizione 2026. Lotto unico.

SOMMARIO

SOMMARIO 2
ARTICOLO 1 – PREMESSA 3
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI 3
ARTICOLO 3 – ORDINATIVI DI FORNITURA 3
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA 3
ARTICOLO 5 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 3
ARTICOLO 6 – IMPEGNO DI POTENZA ELETTRICA E RISPETTO NORMATIVA 3
ARTICOLO 7 – QUALITÀ E GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA 3
ARTICOLO 8 – CERTIFICAZIONE DELL'ENERGIA VERDE 3
ARTICOLO 9 – UTILIZZO DEL MARCHIO PER L'OPZIONE VERDE 3
ARTICOLO 10 – PREZZI DI FORNITURA 3
ARTICOLO 11 – NUOVI PUNTI DI PRELIEVO 3
ARTICOLO 12 – AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: REPORTISTICA MENSILE FATTURAZIONE 3
ARTICOLO 13 – AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: REPORT DATI DI SINTESI 3
ARTICOLO 14 – APAC: REPORTISTICA MONITORAGGIO CONVENZIONE 3
ARTICOLO 15 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE TECNICO DELLA FORNITURA 3
ARTICOLO 16 – CALL CENTER……12

ARTICOLO 1 - PREMESSA

1. Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di energia elettrica per le Amministrazioni Contraenti. Tale fornitura deve essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento e nella Convenzione.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente Capitolato si applicano le seguenti definizioni:

- **ARERA**: l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo nei settori dell'energia, delle reti e dell'ambiente;
- **Capitolato Tecnico**: il presente atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- **Data di Attivazione della fornitura**: data di inizio di erogazione dell'energia elettrica coincidente salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura;
- **Fasce Orarie**: fasce orarie di consumo così come definite nella Tab. 6 del TIV;
- **PUN**: Media dei prezzi zonali di Mercato del Giorno Prima (MGP) ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere.
- **PUN Index**: è la media aritmetica mensile, espressa in Euro/MWh e arrotondata alla seconda cifra decimale, dei valori orari del PUN, rilevati sulla piattaforma telematica: Mercato Elettrico - Mercato Elettrico a Pronti (MPE) - Mercato del Giorno Prima (MGP). Tale quotazione, al momento di pubblicazione del presente bando, risulta pubblicata sul sito internet del GME tra i dati di sintesi MPE-MGP – riepilogo; colonna media dei Prezzo d'acquisto PUN (€/MWh) della sintesi mensile, nella sezione Esiti dei mercati e statistiche – Statistiche.

  Per ogni mese vigente vengono resi noti da APAC sul sito internet istituzionale dedicato alla convenzione il PUN index (se monoraria) o la media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto.
- **Media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto per fascia**: è la media espressa in Euro/MWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale sul sistema delle offerte di cui al "Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003", nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria del mese di prelievo (il "Prezzo medio di acquisto per fasce orarie" del MPE-MGP)
- **Fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi**: Fornitura di energia elettrica della durata di 24 mesi continuativi (Delivery a 24 mesi) durante i quali il corrispettivo relativo alla quota energia corrisponde al valore del PUN index maggiorato dello spread offerto in sede di gara.
- **Spread**: il differenziale di prezzo oggetto dell'offerta economica, distinto per le diverse tipologie di tariffa (F1, F2, F3, monorario, IP) da sommare al PUN index o la media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto per determinare il Prezzo di fornitura mensile per la durata della convenzione;
- **Garanzia di Origine:** certificazione, a carattere volontario, della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, rilasciata su richiesta del produttore;

- **Ordinativo di Fornitura**: il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con cui le Amministrazioni Contraenti manifestano la volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione delle forniture e/o servizi richiesti;
- **Punto di Prelievo:** così come definito all'art. 1 del TIT e la cui titolarità è riconducibile esclusivamente a un'Amministrazione Pubblica individuata dall'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché ad uno dei soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad utilizzare il sistema delle Convenzioni ed identificato in maniera univoca da un codice POD (*Point of Delivery*) e dall'anagrafica richiesta nell'Ordinativo di fornitura e nei relativi allegati;
- **Opzione Verde**: l'opzione facoltativa, attivabile dalle Amministrazioni Contraenti per i singoli Punti di Prelievo al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e che prevede la certificazione di provenienza dell'energia adoperata da fonte rinnovabile (idroelettrica, eolica, solare, biomassa) per un ammontare almeno pari al consumo fatturato all'Amministrazione Contraente per i Punti di Prelievo per i quali si è attivata tale opzione; in caso di attivazione di tale opzione l'Aggiudicatario applicherà il sovraccosto offerto in sede di gara;
- **TIV (Testo Integrato Vendita)**: Allegato A alla deliberazione AEEG n. 301/2012/R/EEG.

ARTICOLO 3 – ORDINATIVI DI FORNITURA

1. Il rapporto contrattuale tra le parti sarà disciplinato da specifici ordinativi di fornitura secondo le condizioni di cui al presente Capitolato, della Convenzione e di tutta la documentazione di gara allegata al bando.
2. Il Fornitore è obbligato ad accettare tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni a prescindere dal quantitativo annuo di energia elettrica richiesto complessivamente nel medesimo Ordinativo di Fornitura, nonché dal quantitativo richiesto per ciascun Punto di Prelievo ivi elencato.
3. Con la ricezione degli Ordinativi di Fornitura il Fornitore si obbliga alla stipula dei necessari contratti di dispacciamento in prelievo col gestore della rete, garantendo la continuità della somministrazione dell'energia elettrica.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. Le Amministrazioni Contraenti, previa effettuazione di apposita registrazione, utilizzando il modulo presente sul Sito di APAC – Sezione Convenzioni – Area registrazione enti, aderiscono alla Convenzione mediante Ordinativi di Fornitura.
2. L'Ordinativo di Fornitura consiste in un documento informatico trasmesso con modalità telematiche e sottoscritto con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, fatta eccezione per i casi previsti dai successivi commi 7 e 8.
3. L'avvenuta registrazione di cui al precedente comma 1 è condizione di validità dell'Ordinativo di Fornitura e il suo difetto esclude l'operatività della Convenzione.
4. Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell'indicazione dei relativi Punti di Prelievo, dovranno essere inviati unitamente a un'autocertificazione dei consumi dell'anno precedente relativi ai Punti di Prelievo oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

5. L'Amministrazione si impegna a rilasciare al Fornitore, contestualmente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, la delega (nella forma di mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 cod. civ.), per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto e il servizio di dispacciamento ai sensi della delibera dell'Autorità ARG/elt 107/09 e s.m.i..
6. La data di ricezione dell'Ordine si assume coincidente con la data di trasmissione andata a buon fine dell'Ordinativo (per le trasmissioni inviate via fax) e coincidente con la data d'invio andata a buon fine per gli Ordinativi effettuati con strumento telematico.
7. Nel caso in cui non sia attivo o funzionante il negozio elettronico o nel caso in cui per ragioni tecniche lo stesso non sia utilizzabile, APAC può espressamente autorizzare il Fornitore, anche per periodi di tempo limitati, ad accettare Ordinativi consistenti in un documento cartaceo sottoscritto dall'Amministrazione Contraente ed inviato al Fornitore e per conoscenza ad APAC via fax o PEC.
8. Nel caso in cui per ragioni tecniche, anche temporanee, non siano utilizzabili gli strumenti di firma digitale o per altre ragioni debitamente motivate dalle Amministrazioni Contraenti, APAC può espressamente autorizzare il Fornitore, anche per periodi di tempo limitati, ad accettare Ordinativi consistenti in un documento informatico trasmesso con modalità telematiche non confermato con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia e confermato via fax o PEC.
9. APAC comunica o mette a disposizione del Fornitore, anche per via telematica, l'elenco delle Amministrazioni Contraenti autorizzate ad effettuare Ordinativi mediante le modalità di cui ai commi 7 e 8, con l'indicazione dell'eventuale limite temporale di tale autorizzazione.
10. In mancanza delle autorizzazioni di cui ai commi 7 e 8, il Fornitore non è autorizzato a dare corso all'Ordinativo di Fornitura. In tal caso il Fornitore considera l'Ordinativo ricevuto come proveniente da un soggetto non legittimato, applicando quanto previsto dal successivo comma 11.
11. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione a Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato a utilizzare la Convenzione, deve, tempestivamente, e comunque entro il secondo giorno lavorativo dal ricevimento, informare l'Amministrazione Contraente e APAC, motivando le ragioni del rifiuto. Qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati a utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi di Fornitura non saranno conteggiate nel quantitativo massimo oggetto della Convenzione.
12. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, il medesimo non è valido e il Fornitore non deve darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, deve dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione Contraente entro il secondo giorno lavorativo dal ricevimento dell'Ordinativo. In tal caso l'Amministrazione Contraente può emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
13. Il Fornitore prende atto, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi del/i medesimo/i strumento/i utilizzato/i per l'invio dell'Ordinativo di Fornitura, da esercitarsi entro 1 (un) giorno lavorativo dalla trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura; spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche da parte dell'Amministrazione Contraente, e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.

14. Spirato il termine di cui al precedente comma 13, il Fornitore deve dare conferma dell'avvenuto ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura, mediante comunicazione all'Amministrazione Contraente entro 2 (due) giorni lavorativi successivi avvalendosi del/i medesimo/i strumento/i utilizzati per l'invio dell'Ordinativo di Fornitura.

ARTICOLO 5 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo, per gli ordini ricevuti entro il 15 del mese o dal primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo, per gli ordini ricevuti dal 16 del mese, per una durata di 24 mesi.

2. Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l'Amministrazione Contraente non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di energia elettrica per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità e il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l'Amministrazione ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.

ARTICOLO 6 – IMPEGNO DI POTENZA ELETTRICA E RISPETTO NORMATIVA

1. Le Amministrazioni non sono tenute a fornire il profilo orario degli impegni di potenza. Il Fornitore si impegna ad adeguare gli impegni di prelievo ai fini della miglior regolazione economica dello sbilanciamento, in base ai meccanismi e ai tempi previsti dalla normativa in vigore pro tempore, addossandosi comunque eventuali oneri conseguenti a sbilanciamenti eccedenti la soglia massima di tolleranza prevista dall'Autorità.

2. La fornitura dovrà essere gestita nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 7 – QUALITÀ E GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA

1. Il Fornitore dovrà fornire energia elettrica ai Punti di Prelievo, garantendo e mettendo a disposizione tutta l'energia necessaria, durante l'intero periodo di fornitura.

2. La fornitura dell'energia elettrica avviene per mezzo delle reti di trasmissione e distribuzione italiane. La qualità della fornitura, pertanto, corrisponderà al livello assicurato dagli attuali gestori di rete.

3. Il Fornitore non è responsabile delle interruzioni, irregolarità e/o della qualità del servizio di somministrazione di elettricità nei Punti di Prelievo qualora tale responsabilità sia attribuibile interamente ai gestori di rete. Il Fornitore, per conto delle Amministrazioni, agisce usando l'ordinaria diligenza nei confronti dei gestori di rete, in modo da risolvere tempestivamente eventuali inconvenienti.

4. Nel caso in cui la mancata somministrazione di energia elettrica sia imputabile al Fornitore, quest'ultimo si accolla il maggior onere che le Amministrazioni devono sostenere per il funzionamento degli impianti.

5. Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza, per tutti gli aspetti inerenti gli Ordinativi di Fornitura, si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa è facoltà dell'esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea, così come definito all'art. 1, del TIT.

6. Il Distributore Locale di ciascun Punto di Prelievo è responsabile della misura dell'energia elettrica e potenza consegnate. I consumi sono misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore Locale stesso nel rispetto delle regole fissate dall'ARERA. I parametri di qualità dell'energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono quelli garantiti dal Distributore Locale, nel rispetto delle regole fissate dall'ARERA. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione non danno luogo a risoluzione del contratto né a risarcimento del danno da parte del Fornitore all'Amministrazione Contraente. Il Fornitore si impegna comunque a fornire all'Amministrazione Contraente, a titolo gratuito, consulenza e assistenza, connesse con eventuali pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o distribuzione locale a cui è connesso, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata. Nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento della misura del Punto di Prelievo sia modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese in cui la suddetta modifica ha efficacia, è applicato il corrispondente prezzo previsto in Convenzione.

ARTICOLO 8 - CERTIFICAZIONE DELL'ENERGIA VERDE

1. Il Fornitore, ai sensi della deliberazione AEEG ARG/elt 104/2011 e s.m.i., tramite Garanzia d'Origine, è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde per tutti i Punti di Prelievo per i quali è stata attivata l'Opzione Verde per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo degli stessi. È obbligatorio rendere disponibile l'Opzione Verde per un quantitativo pari almeno al 50% (cinquanta per cento) del massimale pari a 400 (quattrocento) GWh.
2. Il Fornitore può accettare Ordinativi di Fornitura di Energia Verde oltre i suddetti quantitativi purché alle medesime condizioni disciplinate in Convenzione. Il Fornitore, al raggiungimento dei quantitativi di cui al precedente comma 1, qualora non intenda più accettare Ordinativi di Fornitura nei quali sia richiesta l'Opzione Verde, comunica ad APAC, anche a mezzo fax o via PEC, l'esaurimento della disponibilità dell'Opzione Verde.
3. La possibilità di richiedere l'Opzione Verde è discrezionale per le Amministrazioni Contraenti che autonomamente decidono se attivarla o meno, al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
4. L'Opzione Verde può essere richiesta esclusivamente al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e deve essere a totale copertura dei consumi effettuati nell'arco della Fornitura dai singoli Punti di Prelievo per la quale è richiesta.
5. Il Fornitore s'impegna a dare esplicita ed intelligibile evidenza della presenza dell'Opzione Verde all'interno del documento di fatturazione per il Punto di Prelievo per il quale l'Opzione Verde è attivata.
6. Il Fornitore è obbligato a dimostrare con idonea documentazione la produzione di un quantitativo di Energia Verde, non inferiore al consumo totale fatturato ai Punti di Prelievo che abbiano attivato l'Opzione Verde. Le Amministrazioni Contraenti che hanno scelto l'Opzione Verde e APAC possono controllare tale attestazione allo scadere dei relativi obblighi contrattuali.

ARTICOLO 9 - UTILIZZO DEL MARCHIO PER L'OPZIONE VERDE

1. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione, s'impegna a rendere disponibile un Logo o un Marchio che per la durata della fornitura è concesso in uso alle Amministrazioni che abbiano attivato l'Opzione

Verde, nonché, se disponibile, la licenza d'uso del suddetto Marchio. È facoltà di APAC e/o delle Amministrazioni che abbiano attivato l'Opzione Verde non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore; è altresì facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e la relativa licenza d'uso, restando inteso che nel caso il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste sono libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Marchio o Logo proposto.

2. Il costo dell'utilizzo del suddetto Marchio o Logo è da intendersi remunerato nel corrispettivo di cui alla Convenzione.

ARTICOLO 10 – PREZZI DI FORNITURA

1. I prezzi di fornitura saranno divisi nelle fasce orarie F1, F2 e F3 come previsto dalla Tabella 6 del TIV.
2. Per le Amministrazioni dotate di misuratore integratore viene considerata un'unica fascia di riferimento.
3. Il prezzo della fornitura verrà calcolato come segue:

   * per le utenze multi orarie il prezzo di fornitura sarà dato dalla somma:

   - degli spread offerti espressi in Euro/MWh e differenziati per Fascia Oraria;

   - del valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto per fascia oraria;

   * per le utenze Monorarie il prezzo di fornitura sarà dato dalla somma:

   - dello spread offerto espresso in Euro/MWh;

   - del PUN index;

il tutto, per le suddette tipologie di prezzo e d'utenza (Multiorarie e Monorarie), aumentato delle corrispondenti Perdite di Rete.

4. I prezzi di fornitura PMONORARIO, PF1, PF2 e PF3 saranno variabili per tutta la durata dei contratti, e nello specifico riguardano:
   a. PUNTI DI PRELIEVO MONORARI (dotati di misuratore integratore)

      $P = Spread_{MONORARIO} + PUN\ index$

   b. PUNTI DI PRELIEVO MULTIORARI (dotati di misuratore orario o elettronico)

      Pn = Spread n+ del valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto per fascia oraria;

   c. PUNTI DI PRELIEVO MONORARI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (dotati di misuratore integratore)

      $P = Spread_{MONORARIO\ (IP)} + PUN\ index$

   d. PUNTI DI PRELIEVO MULTIORARI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (dotati di misuratore orario od elettronico)

      $P_n = Spread_{n\ (IP)}$ + del valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto per fascia oraria;

dove:

- Spread $_{MONORARIO}$, Spread $_{n}$, Spread $_{MONORARIO\ (IP)}$, Spread $_{n\ (IP)}$ = prezzi base di offerta n = F1, F2, F3

- il PUN index e la media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto per fascia oraria sono entrambi pubblicati dal GME medesimo sul proprio sito internet (al momento della pubblicazione della presente gara: www.mercatoelettrico.org, Sezione: Esiti dei mercati e statistiche – Statistiche).

5. Per i Punti di Prelievo dotati di misuratore integratore, qualora il distributore locale provvedesse all'installazione di un misuratore orario in corso di contratto, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'installazione, l'energia elettrica sarà fatturata applicando la tariffa per fascia fino alla scadenza della Convenzione.

6. Oltre ai prezzi dell'energia sono totalmente a carico dell'Amministrazione Contraente:

- Corrispettivi relativi al dispacciamento del solo mercato libero del mese di riferimento, aumentati delle Perdite di Rete. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile. Il fornitore si impegna a documentare, su richiesta, l'origine dei corrispettivi di dispacciamento applicati esplicitando le differenti componenti di costo.

- Il servizio di trasmissione, distribuzione, misura e gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti, volta per volta, dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico e l'eventuale corrispettivo CMOR.

- Le imposte e le eventuali addizionali, previste dalla normativa vigente.

I corrispettivi contrattuali, su indicati, s'intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati. Risulta essere esclusa l'applicazione della componente tariffaria PCV (componente di commercializzazione e vendita).

7. Nel caso di attivazione dell'Opzione Verde di cui al precedente art. 8, allo Spread di cui ai punti precedenti si somma il sovraccosto offerto in sede di gara.

ARTICOLO 11 – NUOVI PUNTI DI PRELIEVO

1. Tutte le condizioni contrattuali dovranno essere applicabili anche a ulteriori Punti di Prelievo, che le Amministrazioni Contraenti ritenessero conveniente aggiungere a quelle già conferite.

2. Il Fornitore s'impegna ad attivare la fornitura dei suddetti nuovi Punti di Prelievo secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dalla Convenzione.

3. Il Fornitore s'impegna, inoltre, a fornire alle Amministrazioni, qualora richiesto, tutto il supporto tecnico per gestire le operazioni di stima relative a nuovi allacciamenti.

ARTICOLO 12 – AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: REPORTISTICA MENSILE FATTURAZIONE

1. Il Fornitore si obbliga a trasmettere alle Amministrazioni Contraenti, un Report mensile, formulato sulla

base del fac simile nell'"Allegato al capitolato tecnico - Report mensile", in formato ".xls" o equivalente.

2. I suddetti report dovranno essere trasmessi in formato elettronico, in accordo con la singola Amministrazione contraente, nel rispetto dei canali (email/pec) che saranno concordati con la stessa Amministrazione.
3. Qualora nel report siano presenti dati relativi a consumi stimati, il Fornitore deve trasmettere un nuovo report mensile completo, sostitutivo di quello precedentemente inviato, contenente i dati di consumo modificati a seguito dell'imputazione dei consumi reali, contestualmente alla trasmissione della/e corrispondente/i fattura/e di conguaglio.
4. Il Fornitore non è tenuto all'invio di un nuovo report solo in occasione dei conguagli legati alla rettifica dei valori della componente di costo del dispacciamento.
5. Il nuovo report mensile deve contenere anche tutti i dati di tutti i POD già trasmessi, anche se riferiti a consumi reali, allo scopo di poter disporre di un prospetto di sintesi dei dati reali e definitivi di ciascun singolo mese.
6. Il Fornitore si obbliga altresì a mettere in condizione le Amministrazioni, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, per i Punti di Prelievo dotati di misuratore orario, di poter acquisire i consumi al quarto d'ora, ovvero in caso di indisponibilità di questi i consumi orari, attraverso propri strumenti ovvero fornendo formazione alle Amministrazioni per l'utilizzo di strumenti messi a disposizione dai distributori.

ARTICOLO 13 – AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: REPORT DATI DI SINTESI

1. Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere a ogni Amministrazione Contraente il Report secondo il fac simile nell'"Allegato al capitolato tecnico - Dati di sintesi", su base annuale, in formato ".xls" o equivalente, completo di tutte le informazioni nello stesso riportate e contenente i dati di fornitura dalla data di attivazione del servizio alla data del termine dell'Ordinativo di fornitura, comprensivo di eventuali conguagli, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scadenza della fornitura stessa;
2. Il Fornitore tre mesi prima della scadenza dell'ordinativo di fornitura ha l'obbligo di avvisare l'Amministrazione Contraente della scadenza prossima dell'ordinativo stesso.

ARTICOLO 14 – APAC: REPORTISTICA MONITORAGGIO CONVENZIONE

1. APAC si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, l'elaborazione di reports specifici in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare ad APAC entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della richiesta.
2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato da APAC mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dall'APAC; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
3. In particolare può essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni anche per via telematica e riguardanti tra l'altro:

a. le Amministrazioni Contraenti;

b. gli Ordinativi di Fornitura ricevuti, suddivisi per Amministrazione Contraente, completi del quantitativo stimato di contratto;

c. la data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

d. la data di attivazione della fornitura;

e. i punti di prelievo attivati;

f. il quantitativo presunto della fornitura per ciascun punto di prelievo;

g. i consumi di energia rilevati, suddivisi per Amministrazione Contraente e per ciascun punto di prelievo, completi di:

- consumo mensile di energia per fascia oraria;
- diagramma di prelievo;
- importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere ad APAC, 2 (due) mesi prima della scadenza della Convenzione, un file conforme all'" Allegato al capitolato tecnico – Dati di sintesi" - contenente l'anagrafica completa di tutti i punti di prelievo attivati nel corso della Convenzione completo di tutte le informazioni nello stesso riportate.

ARTICOLO 15 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE TECNICO DELLA FORNITURA

1. Il Fornitore deve nominare un responsabile della fornitura, comunicando ad APAC prima della stipula del contratto il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica. Il responsabile della fornitura dovrà avere capacità di rappresentare a ogni effetto il Fornitore e sarà referente nei confronti di APAC e delle Amministrazioni Contraenti. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura, dovrà darne tempestivamente comunicazione ad APAC.

2. Inoltre, il Fornitore dovrà nominare un Responsabile Tecnico/amministrativo della Fornitura che avrà il compito di supportare le Amministrazioni negli aspetti di tipo tecnico/operativo/amministrativo. Il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, eventuale numero di fax, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicati ad APAC prima della stipula contrattuale. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile Tecnico della Fornitura, dovrà darne tempestivamente comunicazione ad APAC.

ARTICOLO 16 - CALL CENTER

1. Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, dalla data di attivazione della convenzione, un call center comunicando un numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica certificata,

funzionante dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, che funga da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e invio della documentazione, di cui all'art. 8 comma 4 dell'allegato Capitolato amministrativo.

Provincia autonoma di Trento

Stazione appaltante: Provincia Autonoma di Trento
Tipo Procedura: Aperta
Titolo: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, IVI COMPRESA L'OPZIONE VERDE, IN FAVORE DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI INDIVIDUATI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2 E DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO – ADIGE/SÜDTIROL PER LE SEDI DELLA STESSA IN PROVINCIA DI TRENTO, PER PER LA DURATA DI N. 24 MESI EVENTUALMENTE PROROGABILI PER ULTERIORI N. 6 MESI. LOTTO UNICO. **e numero registro di sistema:**PI199520-26

Offerta Economica

Numero Riga	DESCRIZIONE	CODICE CPV	UNITA' DI MISURA	QUANTITÀ	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.)	VALORE OFFERTO (2 dec.)	MODULO DI OFFERTA ECONOMICA	Ccnl
0	convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, ivi compresa l'opzione verde	09310000-5 - Elettricità	A CORPO	1	61.642.000,00	27.738.900,00	0,00	58.392.000,00	58.392.000,00	modulo di offerta economica.pdf.p7m 53EB9B06B59A8435CECEBF1A7F17456A384BFFC4EA6BF2CBD419D782F15C07C7	B05 - Energia e del petrolio

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA: 58.392.000,00 €
RIBASSO: 5.2723792219590537 %

Ragione sociale del Concorrente: Dolomiti Energia Mercato SpA
Via Fersina 23 - 38123 Trento (Trento)
C.F. 01812630224 P.IVA IT01812630224

Sandro Bosso
Firmato digitalmente

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, IVI COMPRESA L'OPZIONE VERDE, IN FAVORE DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI INDIVIDUATI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2 e DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO – ADIGE/SÜDTIROL PER LE SEDI DELLA STESSA IN PROVINCIA DI TRENTO. EDIZIONE 2026. LOTTO UNICO.

ALLEGATO - SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

La Dolomiti Energia Mercato SpA con sede in Trento Via Fersina 23 tel. 0461 362222

codice fiscale 01812630224 partita IVA n. 01812630224

rappresentata da Sandro Bosso nella sua qualità di Amministratore Delegato

(in caso di raggruppamento temporaneo di imprese i dati sopra dovranno riguardare ciascuna impresa costituente il raggruppamento)

(mandante) Il sottoscritto in qualità di _____ dell'impresa _____ con sede legale a _____, via n. C.A.P. codice fiscale

(mandante) Il sottoscritto in qualità di _____ dell'impresa _____ con sede legale a _____, via n. C.A.P. codice fiscale

(mandante) Il sottoscritto in qualità di _____ dell'impresa _____ con sede legale a _____, via n. C.A.P. codice fiscale

Formula/no la seguente offerta economica:

ID	Descrizione tariffa	Peso	n. MWh	valore MWh	Valore SPREAD massimo a base d'asta in cifre €/MWh	OPZIONE VERDE (50% Mwh)	BASE D'ASTA	OPZIONE VERDE	TOTALE BASE D'ASTA CON OPZIONE VERDE	SPREAD offerto in euro €/MWh (max 2 cifre decimali)	OPZIONE VERDE offerta in euro €/MWh (max 2 cifre decimali)	TOTALE OFFERTO
1	$P_{0\ MONORARIO}$	*0,00008*	*33*	143,40			€ 5.053,19	€ 23,22	€ 5.076,42	€ 1,88		€ 4.808,77
2	$P_{0\ F1}$	*0,31166*	*124665*	143,40			€ 19.123.578,91	€ 87.888,68	€ 19.211.467,59	€ 1,88		€ 18.198.566,17
3	$P_{0\ F2}$	*0,18964*	*75858*	143,40			€ 11.636.551,64	€ 53.479,59	€ 11.690.031,23	€ 1,88		€ 11.073.688,46
4	$P_{0\ F3}$	*0,30108*	*120433*	143,40			€ 18.474.381,08	€ 84.905,08	€ 18.559.286,16	€ 1,88		€ 17.580.770,21
5	$P_{0\ MONORARIO\ (IP)}$ **per Illuminazione Pubblica**	*0,00051*	*204*	143,40	€ 10,00	€ 1,41	€ 31.334,04	€ 144,01	€ 31.478,05	€ 1,88	€ 1,40	€ 29.818,41
6	$P_{0\ F1\ (IP)}$ **per Illuminazione Pubblica**	*0,01586*	*6346*	143,40			€ 973.463,25	€ 4.473,87	€ 977.937,12	€ 1,88		€ 926.376,57
7	$P_{0\ F2\ (IP)}$ **per Illuminazione Pubblica**	*0,05264*	*21055*	143,40			€ 3.229.911,93	€ 14.844,12	€ 3.244.756,05	€ 1,88		€ 3.073.680,21
8	$P_{0\ F3\ (IP)}$ **per Illuminazione Pubblica**	*0,12852*	*51406*	143,40			€ 7.885.725,94	€ 36.241,44	€ 7.921.967,38	€ 1,88		€ 7.504.291,21
						TOTALE	€ 61.360.000,00	€ 282.000,00	**€ 61.642.000,00**	**VALORE TOTALE OFFERTO**	**€ 58.392.000,00**	

VERIFICA RISPETTO DEL VINCOLO DI GARA DI CUI AL PARAGRAFO 17 DEL DISCIPLINARE DI GARA	**VALORE MEDIO PONDERATO DELLO SPREAD OFFERTO**	**1,88**
	VALORE SOGLIA DELLO SPREAD MEDIO PONDERATO	**3,12**
	VERIFICA RISPETTO VALORE SOGLIA	**OFFERTA ACCETTABILE**

ATTENZIONE: QUESTO VALORE VA INSERITO NELL'OFFERTA ECONOMICA ("PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA") SU PIATTAFORMA

N.B.: FIRMARE DIGITALMENTE

RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, IVI COMPRESA L'OPZIONE VERDE, IN FAVORE DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI INDIVIDUATI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2 E DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO – ADIGE/SÜDTIROL PER LE SEDI DELLA STESSA IN PROVINCIA DI TRENTO. EDIZIONE 2026. LOTTO UNICO.

Il presente documento delinea i presupposti dell'appalto e fornisce gli elementi e le caratteristiche essenziali del progetto per l'affidamento della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, ivi compresa l'opzione verde, per le strutture della Provincia autonoma di Trento e/o degli enti strumentali della medesima, per le amministrazioni della provincia di Trento (comuni e comunità), e/o per gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale.

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO:

La presente procedura ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica mediante la stipula di una Convenzione ai sensi della deliberazione n. 1462/2023 che ha individuato tale strumento nell'ambito della strategia di acquisto per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi.
La procedura sarà integralmente gestita con sistemi telematici.
Alle Amministrazioni che ne faranno richiesta, il fornitore metterà a disposizione la potenza e fornirà i quantitativi di energia elettrica necessari al fabbisogno degli impianti presso i Punti di Prelievo indicati nell'ordinativo di fornitura.
Nell'allegato "Dati di consumo" è riportata una stima dei dati di consumo e di tensione dei Punti di Prelievo. Tale indicazione non costituisce alcuna fonte di obbligazione, né per APAC, né per le Amministrazioni che aderiranno alla Convenzione.
L'esatta indicazione dei Punti di Prelievo e i relativi consumi saranno comunicati dalle Amministrazioni al fornitore al momento dell'emissione degli ordinativi di fornitura.
La CPV/Categoria merceologica relativa all'oggetto dell'appalto è la CPV: 09310000-5 "ELETTRICITÀ.

LA DIRIGENTE
- ing. Lucia Burigo -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

DOCUMENTO DI STIMA ECONOMICA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU' BASSO AI SENSI DELL'ART. 108 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE STRUTTURE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E/O DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLA MEDESIMA, PER LE AMMINISTRAZIONI DELLA PROVINCIA DI TRENTO (COMUNI E COMUNITA'), E/O PER GLI ALTRI ENTI PUBBLICI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA L.P. n. 2/2016. EDIZIONE 2026. LOTTO UNICO.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad Euro 89.380.900,00 al netto di accise, oneri ed IVA, di cui Euro 61.642.000,00, per una durata di 24 (ventiquattro) mesi di fornitura, Euro 15.410.500,00 per l'opzione di proroga programmata di 6 mesi ai sensi dell'art. 120 c. 10 del D.Lgs. 36/2023 ed Euro 12.328.400,00 per l'opzione del c.d quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs. 36/2023.
L'importo di gara è al netto di oneri, accise, IVA, di imposte e contributi di legge.
L'importo degli oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze è pari a € 0,00.

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di fornitura avente caratteristiche standardizzate e oggetto di regolamentazione da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti (ARERA).

La graduatoria verrà formata sulla base del minor valore dello spread offerto.

La procedura di gara ha ad oggetto mere forniture e pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'art. 26, comma 3, del decreto sopra citato.

Il contratto collettivo applicato è il Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti.

LA DIRIGENTE
- ing. Lucia Burigo -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Docusign Envelope ID: 4EB1D8C4-C53E-8A27-8148-A40650A23099

Cooperazione Trentina

Trento, 20/05/2026

Spett.le
DOLOMITI ENERGIA MERCATO SpA
Via Fersina, 23
38123 Trento (TN)

OGGETTO: fornitura energia elettrica, proveniente da fonti rinnovabili periodo 2020-2025

Spettabile Dolomiti Energia Mercato SpA

come richiesto, con la presente dichiariamo che nell'ambito della convenzione accordo quadro energia elettrica, sul libero mercato delle aziende associate a Federazione Trentina della Cooperazione, stipulata con la vostra società, il volume complessivo della fornitura per il periodo in oggetto è il seguente:

- anno 2020: consumo 167.688.628 kWh – imponibile 31.657.965,00 €
- anno 2021: consumo 168.598.785 kWh – imponibile 34.662.346,00 €
- anno 2022: consumo 167.200.060 kWh – imponibile 60.403.552,00 €
- anno 2023: consumo 170.765.607 kWh – imponibile 39.729.614,00 €
- anno 2024: consumo 171.440.906 kWh – imponibile 39.496.068,00 €
- anno 2025: consumo 158.226.288 kWh - imponibile 36.739.290,00 €

Tutta la fornitura proviene da fonti rinnovabili.

Cordiali saluti

Il responsabile

Federico Genetti

Firmato da:
FF0C52775F0248A...

inFederazione

Federazione Trentina della Cooperazione - Via Segantini 10, 38122 Trento
Tel. +39 0461.898111 | email: ftcoop@ftcoop.it | PEC: ftcoop@pec.cooperazionetrentina.it
Iscrizione Registro Imprese TN, Cod. Fisc. e Part. IVA 00110640224 | Iscr. Albo Nazionale Enti Cooperativi MU-CAL n. A1579
infederazione.it | **cooperazionetrentina.it**

CONSUMO ANNUO

ALTRI USI					
	F0	F1	F2	F3	TOTALE
CONSUMO	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh
	14.031	53.099.687	32.310.754	51.297.085	136.721.556

ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
	F0	F1	F2	F3	TOTALE
CONSUMO	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh
	87.004	2.702.977	8.968.369	21.895.984	33.654.334

TOTALE					
	F0	F1	F2	F3	TOTALE
CONSUMO	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh
	101.035	55.802.664	41.279.123	73.193.069	170.375.890